

Prot.n.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.

T R A

"I.C. DON LORENZO MILANI" di seguito indicato come "Istituto Scolastico" Codice fiscale n. 80208610586 con sede in CERVETERI Via A. SCARLATTI n. 36 rappresentato dal¹ Dirigente Scolastico prof. Riccardo Agresti, nato a [REDACTED];

E

il dott. MICHELE MANZO codice fiscale [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] DOMICILIATO in VIA [REDACTED], di seguito indicato come "esperto"

PREMESSO

- che l'Istituto scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro occasionale concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad una figura particolarmente esperta in consulenza sulle procedure relative alle RICOSTRUZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA;
- che l'Istituto scolastico, ai sensi dell'art 36 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm. ed ii ha formalizzato con la "decisione a contrarre" prot. 3172 del 17/05/2024 la volontà di provvedere all'affidamento di un incarico con un esperto per lo svolgimento dell'attività prevista dal successivo art. 2;

- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che, il dott. MICHELE MANZO possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze dell'Istituto Scolastico ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 c.c. e seguenti, un contratto di prestazione d'opera occasionale consistente nello svolgimento di una attività formativa straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti, affidata ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001, riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume particolare rilevanza la personalità della prestazione resa dall'esecutore, che resterà esclusa dalla disciplina in tema di tracciabilità e per la quale non saranno richiesti né il Cig né il DURC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

- L'esperto si impegna, ad effettuare consulenza sulle procedure relative alle procedure di RICOSTRUZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA;

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"
VIA ALESSANDRO SCARLATTI 36, 00052 CERVETERI VALCANNETO (RM)
TEL. 0647546839 MAIL rmic883008@istruzione.it PEC rmic883008@pec.istruzione.it
CODICE MECCANORAFICO RMIC883008 C.F. 80208610586

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli dall'Istituto scolastico, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 15/05/2024.. e terminerà il 30/05/2024.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'attività di cui all'art. 2 del presente contratto è determinato in complessive euro ^{413,20}(euro quattrocentotredici, 20), pari a n. 10,00 ore di prestazioni da liquidare con un importo orario lordo non comprensivo di e.41,32, da corrispondersi a fine attività.

Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, nei redditi di lavoro occasionale, e sarà pertanto assoggettato dall'istituto:

- all'imposta sul reddito dei lavoratori occasionali (ritenuta d'acconto-20%);

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dall'Istituto Scolastico.

Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 15 giorni successivi alla consegna del timesheet.

L'esperto dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

Il compenso sarà accreditato sul c/c postale o bancario che l'esperto avrà cura di comunicare per iscritto all'istituto Scolastico.

L'Istituto scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza dell'Istituto scolastico con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"

VIA ALESSANDRO SCARLATTI 36, 00052 CERVETERI VALCANNETO (RM)
TEL. 0647546839 MAIL rmic883008@istruzione.it PEC rmic883008@pec.istruzione.it
CODICE MECCANORAFICO RMIC883008 C.F. 80208610586

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all'esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

L'esperto può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 10 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte dell'esperto, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto l'esperto non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto scolastico.

Tutti i dati e le informazioni di carattere amministrativo di cui l'esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 9 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 10 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"

VIA ALESSANDRO SCARLATTI 36, 00052 CERVETERI VALCANNETO (RM)
TEL. 0647546839 MAIL rmic883008@istruzione.it PEC rmic883008@pec.istruzione.it
CODICE MECCANORAFICO RMIC883008 C.F. 80208610586

Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di
CIVITAVECCHIA.

Cerveteri , lì 15/05/2024.....

Letto, confermato, sottoscritto

L'Istituto scolastico
Prof. Riccardo Agresti
Riccardo Agresti
Data: 2024.05.17
11:13:07-102200

l'esperto
Dott. MICHELE MANZO

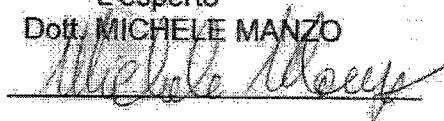
Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente
le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6- (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 11 - (Foro competente)

L'esperto
Dott. MICHELE MANZO



ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
C.F. 80208610586 C.M. RMIC883008

AD653D7 - ISTITUTO COMPRENSIVO DON LORENZO M
Prot. 0003179/E del 20/05/2024 08:36 VII.2.1 - Fas

